

## Verificare la regolarità contributiva - Durc online

Dal 1° luglio 2015 chiunque abbia interesse, compresa la medesima impresa, può verificare, con un'unica interrogazione e in tempo reale, tramite il servizio "Durc On Line", la regolarità contributiva di un'impresa nei confronti dell'Inps, dell'Inail e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato alle attività dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare e l'indirizzo Pec al quale ricevere le notizie relative allo stato della richiesta.

Se, in base ai requisiti di regolarità contributiva stabiliti dal decreto ministeriale del 30 gennaio 2015, **il soggetto è regolare**, l'esito positivo della verifica ha validità di 120 giorni dalla data dell'interrogazione. In tal caso i sistemi generano un documento in formato PDF denominato Durc On Line. Se, invece, per il soggetto di cui si deve verificare la regolarità è stato già emesso un Durc On Line in corso di validità, il servizio rinvia allo stesso documento senza genera un nuovo documento.

Qualora **non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale**, l'Inps, l'Inail e le Casse edili trasmettono tramite Pec, all'interessato (impresa, lavoratore autonomo, ecc.) o al soggetto da esso delegato, ai sensi dell'art. 1 della legge 12/1979, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli enti tenuti al controllo. L'interessato può regolarizzare la propria posizione e/o fornire gli elementi utili richiesti entro il termine di 15 giorni dalla notifica dell'invito. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.

**In caso di mancata regolarizzazione**, e comunque entro il trentesimo giorno dall'interrogazione, la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.

In caso di irregolarità contributiva le stazioni appaltanti e le amministrazioni procedenti devono attivare il procedimento previsto dall'art. 31, commi 3 e 8-bis del decreto legge 69/2013 convertito dalla legge 98/2013 con pagamento diretto delle somme agli enti previdenziali.

**Il Durc On Line sostituisce ad ogni effetto il documento unico di regolarità contributiva** regolamentato dal Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007, abrogato dal D.M. 30.1.2015, ed è valido:

- a) per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
- b) nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia
- c) per il rilascio dell'attestazione SOA
- d) per la fruizione di determinati benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.

## Accedere al servizio

L'accesso al servizio "Durc On Line" dal portale Inail o dal portale Inps è riservato agli utenti registrati con credenziali valide per l'ente dal quale si sta effettuando l'accesso al servizio. Dal 1° luglio 2015 sono **abilitati ad effettuare la verifica** di regolarità contributiva con il servizio "Durc On Line", in relazione alle finalità per le quali è richiesto il possesso del Durc ai sensi della vigente normativa:

*a) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del d.p.r. 207/2010, vale a dire le amministrazioni aggiudicatrici, le stazioni appaltanti, ecc., nell'ambito dei contratti pubblici;*

*b) gli Organismi di attestazione SOA;*

*c) le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell'art.90, comma 9, del d.lgs. 81/2008, in materia di verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;*

*d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del d.p.r. 445/2000;*

*e) l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;*

*f) le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell'art. 9 del d.l. 185/2008 e dell'art. 37, comma 7-bis, del d.l. 66/2014. Il credito certificato può, infatti, validamente essere ceduto ovvero costituire oggetto di anticipazione solo previa estinzione del debito contributivo, comprovata da Durc "aggiornato".*

I soggetti indicati alle lettere da **a)** a **d)** accedono al servizio "Durc On Line" con le medesime credenziali/abilitazioni già rilasciate per l'applicativo [www.sportellounicoprevidenziale.it](http://www.sportellounicoprevidenziale.it) (utenti SA/AP e SOA), sia attraverso il portale Inps che quello dell'Inail. Per questi utenti restano inoltre al momento immutate le modalità di richiesta e gestione delle abilitazioni, che continueranno ad essere registrate tramite le funzionalità dello Sportello Unico Previdenziale, dove sono pubblicati i moduli per richiedere le credenziali.

L'impresa o il lavoratore autonomo, in relazione alla propria posizione contributiva e il soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati, possono effettuare la verifica della regolarità contributiva con il servizio "Durc On Line" direttamente (punto **e)** oppure delegare l'adempimento a chiunque vi abbia interesse ovvero alle banche o agli intermediari finanziari ai quali il credito certificato sia stato ceduto (punto **f)**. Per questi soggetti delegati (chiunque vi abbia interesse e banche/intermediari finanziari) l'accesso al servizio avviene esclusivamente dal portale Inps, che ha realizzato un'apposita funzionalità per gli utenti in questione (**vedi percorso sotto indicato**)

La verifica della regolarità contributiva può infine essere effettuata, per conto dell'interessato, da un consulente del lavoro nonché dai soggetti di cui all'art. 1 della legge 12/1979 e dagli altri soggetti abilitati da norme speciali, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare e l'indirizzo Pec al quale ricevere le notizie relative allo stato della richiesta.


## DAL PORTALE “INPS DURC ON LINE RICHIESTA”

The screenshot shows the top navigation bar of the INPS website with 'Informazioni' and 'Servizi Online' tabs. Below the navigation, the main heading is 'Scelta Profilo'. A form labeled 'Profilo:' contains a dropdown menu with the selected option 'Accesso utenti con P.I.N.'. Below the dropdown is a blue button labeled 'Seleziona', which is pointed to by a large black arrow.

CLICCARE SUL TASTO SELEZIONA COL PROFILO “ACCESSO UTENTI CON P.I.N.” E POI INSERIRE I DATI RICHIESTI DEL SOGGETTO INTERROGATORE: COD. FISC. E PASSWORD DELLA CARTA SANITARIA.

The screenshot shows the 'Autenticazione UTENTE' section of the portal. It features three tabs: 'Autenticazione con PIN', 'Autenticazione con CNS', and 'Autenticazione con SPID'. The 'Autenticazione con PIN' tab is active. Below the tabs, there is a large graphic with the word 'PIN' and an image of a PIN card. To the right, there is a form with two input fields: 'Codice Fiscale' and 'PIN'. Below these fields are two buttons: 'accedi' (red) and 'annulla' (grey).

SU QUESTA GRAFICA CLICCARE SU CONSULTAZIONE REGOLARITA'



SU QUESTA GRAFICA SCRIVERE IL CODICE FISCALE DELLA AZIENDA DI CUI SI VUOLE VEDERE SE ESISTE UN DURC REGOLARE

